

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	22 maggio 2020
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	01
N. delibera	09/20
Oggetto	Iniziativa per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nei settori della sicurezza fisica e digitale – Collaborazione Poligrafico/Fondazione Bruno Kessler - Costituzione NewCo
Allegati	1) convenzione art. 15 L. 241 1990; 2) relazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto Madia; 3) patti parasociali; 4) statuto.

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (ac)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P (ac)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (ac)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (ac)
FALCIANO Speranza	Consigliere	AG
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	P (ac)
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)

*P= presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente (ac) il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni*

VISTO lo Statuto di FBK che prevede all'art. 1 che La Fondazione "Bruno Kessler" ha sede in Trento, Via S. Croce n. 77, non ha scopo di lucro e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nell'articolo 2; che l'art. 2 prevede tra gli scopi e finalità vi sono le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza sia del servizio alla comunità locale; all'art. 4 che la Fondazione per svolgere le sue attività può stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto degli scopi della Fondazione;

CONSIDERATO che la Fondazione "Bruno Kessler" ("FBK") è una fondazione senza scopo di lucro riconosciuta quale ente di ricerca regionale (art. 8, comma 6, della L.P. n. 14 del 2005), che ha tra i propri fini istituzionali la promozione della cultura e dell'innovazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, al fine di contribuire alla crescita della comunità e dell'economia trentina nella quale è radicata;

CONSIDERATO che il Piano Strategico di FBK (2018-2027) ha tra i macro-obiettivi quello della trasformazione dei risultati della ricerca in strumenti per migliorare i modi di funzionamento dell'economia e della società a vantaggio di cittadini, associazioni, imprese e istituzioni;

VISTO lo Statuto del Poligrafico che stabilisce all'art. 4 che la Società ha per oggetto:

4.1 comma XI lett. n) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo;

4.2 Nello svolgimento della sua attività, la Società può esercitare, direttamente o indirettamente, attività inerenti, affini, ausiliarie, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previste nel presente articolo.

4.3 La Società può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, finanziarie, nel rispetto della legge e comunque ad eccezione di quanto riservato a specifici soggetti dal D.Lgs. 58/98 e dal D.Lgs. 385/93 e altre normative in materia nonché assumere, anche in sede di costituzione, partecipazioni o interessenze in altre società,

consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie nei confronti di società, consorzi o imprese del gruppo di appartenenza della Società;

VISTO il rilievo per FBK del tema della Cyber security che emerge sia nel Piano strategico (nel quale la cybersecurity è indicata tra le competenze fondamentali), sia nel Piano Industriale dove è stata prevista una flagship Cyber security, sia nel Piano Annuale delle Attività di Ricerca della Fondazione Bruno Kessler per l'anno 2020 ove si esplicita l'importanza delle attività svolte nella Linea "Cybersecurity" con particolare attenzione a quelle condotte nel contesto del laboratorio congiunto con il Poligrafico e Zecca dello Stato, che hanno reso possibile l'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica a livello europeo secondo le normative eIDAS permettendo un accesso sicuro ai servizi ed alle applicazioni del Mercato Unico Europeo digitale con meno restrizioni e maggiori tutele;

CONSIDERATO che una collaborazione di FBK con il Poligrafico, per le attività di ricerca avrebbe positive ricadute non solo sui servizi offerti ma sull'intero Sistema Paese in quanto integrerebbe le diverse competenze in un unico processo;

CONSIDERATO che FBK è ente strumentale di ricerca della Provincia autonoma di Trento (art. 33 comma L.P. 3 del 2016) e qualificabile come amministrazione aggiudicatrice sub specie di organismo di diritto pubblico in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici");

CONSIDERATO che il Poligrafico, detenuto al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è una società per azioni qualificabile come amministrazione aggiudicatrice, sub specie di organismo di diritto pubblico, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il Poligrafico è soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L.7 agosto 1990, n. 241 (delibera ANAC n. 918 del 31/8/2016);

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ("Decreto Madia"), nel quale è previsto che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche in forma consortile, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

VISTO l'art. 4, comma 2, lett. d) del Decreto Madia, ove è prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, di costituire società per lo svolgimento di attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

VISTO l'art. 4, comma 8 del Decreto Madia che sancisce espressamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di costituire società con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

CONSIDERATO che FBK ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006 allegato A è qualificata Ente strumentale della Provincia autonoma di Trento e in quanto tale per effetto dell'art. 24 della L.P. n. 27/2010, in virtù del disposto dell'art. 24-bis della medesima legge, come aggiunto dall'art. 2 della L.P. n. 17/2017 in vigore dal 30 dicembre 2017, è tenuta ad applicare alcuni articoli del Decreto Madia e, in particolare - oltre al citato art. 24 della L.P. n. 27/2010 - trovano applicazione, per richiamo ivi contenuto, gli artt. 3, 4, 5 comma 3, e 7 commi 3 e 4 del Decreto Madia in materia di tipi di società costituibili, finalità perseguite, comunicazione conoscitive alla Corte dei Conti nonché all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato e alcune disposizioni sull'atto deliberativo, nonché l'art. 18-bis della L.P. n. 1 del 2005 in tema di Organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali;

VISTO l'art. 26, comma 2, del Decreto Madia che stabilisce che l'articolo 4 del medesimo non trova applicazione nei confronti delle società elencate nell'Allegato A al medesimo decreto, tra le quali figura il «gruppo IPZS»;

VISTO l'art. 16 del Decreto Madia che prevede che le società in house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che in qualità di soci esercitano su di esse il controllo analogo congiunto;

VISTO l'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplina l'in-house providing;

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra esposto sussistono i presupposti per (i) costituire una NewCo in forma di S.r.l. che operi come centro di ricerca stabile e permanente; (ii) sottoscrivere a tal fine uno specifico accordo tra i soci avente ad oggetto l'adozione del modello dell'in-house providing congiunto;

RILEVATO che il centro di ricerca svolgerà attività di ricerca nell'ambito dell'anticontraffazione e dell'identità digitale;

RITENUTO che la NewCo in-house opererà nel rispetto dei principi di economicità, e snellezza dei processi di funzionamento;

VISTA la relazione presentata al Consiglio di Amministrazione e i relativi documenti allegati che giustificano tale iniziativa con riferimento alle proprie finalità e alle ragioni che la ispirano, nonché sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

Con voto unanime

Delibera

- 1) Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) Di approvare l'accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990 con IPZS (Allegato n. I/20);
- 3) Di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Madia (Allegato n. II/20);
- 4) Di approvare il patto parasociale (Allegato n. III/20);
- 5) Di approvare lo schema di statuto della costituenda società in house "Futuro&Conoscenza" a r.l. (Allegato n. IV/20) tenuto conto di quanto segue:
 - la NewCo avrà una durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - la NewCo avrà un capitale sociale iniziale di importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) che verrà interamente sottoscritto e versato dalle parti (80% Poligrafico e 20% FBK);
 - oltre l'ottanta per cento (80%) delle attività della NewCo sarà effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci;
 - le quote della NewCo saranno trasferibili solo tra i soci;
 - la denominazione - concordata con IPZS - sarà "Futuro&Conoscenza";
 - la sede legale della NewCo sarà nel Comune di Roma (RM);
 - la NewCo avrà quale oggetto sociale esclusivo attività di ricerca nel settore dell'anticontraffazione e dell'identità digitale;
 - la NewCo effettuerà attività di ricerca con programmi pluriennali a beneficio dei prodotti istituzionali del Poligrafico e dell'intero sistema Paese in ambito di anticontraffazione e identità digitale. Pertanto, tenuto conto della specificità del settore nel quale la NewCo si trova a operare e

- al fine di assicurare un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei soci in seno all'organo amministrativo, l'amministrazione sarà affidata a un organo collegiale, dove si possano confrontare competenze professionali diverse in grado di meglio individuare le opportune scelte gestionali, anche in attuazione del controllo analogo congiunto cui è soggetta la NewCo;
- la rappresentanza della NewCo spetterà al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri a quest'ultimo conferiti;
 - saranno nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione, il dott. Giorgio Barbacovi individuando quest'ultimo quale Presidente; andrà tenuto conto che all'Amministratore Delegato verranno conferiti poteri operativi e gestionali, in linea con le previsioni di cui al Decreto Madia;
 - gli emolumenti ex art. 2389, 1 comma, del Codice civile - a garanzia del contenimento dei costi - saranno determinati in Euro 15.000 annui lordi per il Presidente e in Euro 5.000 annui lordi per gli ciascun Consigliere; dette somme, fatta eccezione per quelle spettanti al Presidente, saranno riversate al Poligrafico, in linea con quanto previsto dal "Decreto Madia", essendo i consiglieri sopra indicati dipendenti del Poligrafico;
 - sarà nominato un Collegio Sindacale composto da 3 membri nelle persone di Angela Florio, Luciano Maistri e Saveria Moncher;
 - il Collegio sindacale sarà incaricato della revisione legale dei conti;
 - gli emolumenti per il Collegio Sindacale saranno determinati in Euro 10.000 annui lordi per il Presidente e in Euro 8.000 annui lordi per ciascun Sindaco Effettivo;
- 6) Di autorizzare il Presidente - o in sua assenza il Segretario generale, già munito di apposita procura per i casi di impedimento del Presidente - a sottoscrivere, in nome e per conto della Fondazione Bruno Kessler l'atto costitutivo della società "Futuro&Conoscenza" a r.l., apportando al testo degli atti sopra richiamati le eventuali modifiche minimali e non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per la formalizzazione degli atti, nonché l'accordo ex art. 15 di cui al punto 2;
 - 7) Di dare mandato al Servizio Amministrazione e di provvedere al versamento della quota di capitale sociale richiamato al punto 2 nelle modalità indicate e in generale di dare mandato alle strutture interne di FBK di provvedere agli adempimenti necessari per la costituzione e della società;
 - 8) Di dare mandato ai procuratori di FBK, secondo i poteri conferiti, di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente delibera, ivi compresi la sottoscrizione di accordi e di contratti con la costituenda NewCo;
 - 9) Di provvedere alle comunicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare alla Corte dei Conti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché all'ANAC per gli adempimenti di cui alle Linee Guida n. 7.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE